

RIVISTA DELL'ARBITRATO

Anno XXXI Fasc. 2 - 2021

ISSN 1122-0147

Guido Canale

ARBITRATO E PROCESSO PENALE

Estratto

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

CORTE D'APPELLO DI MILANO

12 novembre 2020, n. 2927;

BONARETTI Pres.; CATALANO Est.; Carlo Mastrodomenico e Giuseppe Silveri c. Alpla Italia s.r.l. e Patrizia Antonelli.

Arbitrato - Processo penale - Pendenza - Effetti - Estinzione giudizio arbitrale - Esclusione.

La simultanea pendenza di un procedimento penale a carico di una delle parti del giudizio arbitrale è regolata dal solo art. 819-bis c.p.c. che prevede la sospensione del procedimento arbitrale e richiama unicamente il primo comma dell'art. 75 c.p.p., con esclusione degli ulteriori commi di quest'ultima norma, che non possono trovare applicazione.

Il procedimento arbitrale può essere sospeso soltanto in caso di perfetta identità tra le due azioni esercitate; identità che richiede, in base alle comuni nozioni in tema di litispendenza, che le due azioni siano identiche in tutti i loro elementi soggettivi e oggettivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il Tribunale Arbitrale ha respinto l'eccezione di estinzione del procedimento arbitrale per l'avvenuto trasferimento in sede penale dell'azione civile promossa da ALPLA, ai sensi dell'art. 75, primo comma, c.p.p. In particolare, il Tribunale Arbitrale ha ritenuto che tale norma regoli l'ipotesi di litispendenza tra il giudice civile e il giudice penale e che non sia pertanto estensibile al caso di specie, non risultando pendente alcun procedimento dinanzi al giudice civile.

In secondo luogo, ha rilevato che l'art. 75 c.p.p. non risulta in ogni caso applicabile, in quanto non sono state fatte valere da ALPLA, in sede penale e di arbitrato,

domande oggettivamente e soggettivamente identiche.

Secondo parte impugnante Mastrodomenico e Silveri l'art. 75 c.p.p. non regolerebbe i rapporti tra giudice civile e giudice penale, ma tra azione civile ed azione penale. Rientrando la domanda proposta da ALPLA tra le "azioni civili", sarebbe ad essa applicabile in via diretta la regola per cui il trasferimento alla sede penale dell'azione civile determina l'estinzione del procedimento civile preventivamente istaurato.

Gli impugnanti deducono, in secondo luogo, che le domande svolte da ALPLA in sede di costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo basate sugli

CORTE D'APPELLO DI MILANO

stessi fatti ed essendo volte ad ottenere il risarcimento del medesimo danno, integrano gli estremi della stessa azione proposta avanti al Tribunale Arbitrale.

Anche la sig.ra Antonelli ha espressamente aderito all'intestato motivo, per mezzo del quarto motivo di impugnazione.

Parte resistente ALPLA deduce, in primo luogo, l'inammissibilità di tale motivo poiché, in forza dell'art. 817 c.p.c., ogni questione concernente la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria avrebbe dovuto essere proposta nel corso del procedimento arbitrale. Controparte avrebbe invece *"sotto-posto al Collegio la questione relativa all'asserita estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p. senza, però, nulla dire in ordine al possibile 'superamento' dei limiti della convenzione"*. Di conseguenza, la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione precluderebbe alla parte interessata il diritto di impugnare per nullità, sotto tale profilo, la pronuncia arbitrale.

In subordine, parte resistente rileva l'infondatezza del motivo dal momento che l'art. 75, comma 1, c.p.p. presuppone che vi sia identità di oggetto (in relazione alla *causa petendi* e al *petitum*) e di soggetti tra l'azione civile e quella penale. Nel caso di specie, invece, l'arbitrato sarebbe stato instaurato da ALPLA, facendo valere i propri diritti in qualità di compratore, nei confronti dei sig.ri Mastrodomenico, Silveri e Antonelli, in qualità di venditori. Diversamente, in sede penale l'azione risarcitoria sarebbe stata esercitata da ALPLA, in qualità di socio, nei confronti dei sig.ri Mastrodomenico e Silveri, nonché di Vincenza Picano (ex CFO di Plasco) e Mohamad Ahmad Sabra (ex sistemista informatico di detta Società) nella loro qualità di amministratori, dirigenti e dipendenti della Società.

Quanto all'oggetto, parte resistente deduce che mentre la questione devoluta al Collegio Arbitrale involveva l'accertamento delle responsabilità contrattuali dei

soci venditori Mastrodomenico, Silveri e Antonelli, derivanti dalla violazione delle garanzie di cui all'art. 4 del Contratto Quadro e, in generale, dall'art. 1490 e ss. c.c., l'azione civile esercitata in sede penale sarebbe invece riconducibile alla responsabilità per illecito aquiliano in conseguenza della commissione dei reati di truffa ivi contestati.

Secondo questa Corte il motivo di impugnazione non merita accoglimento.

Va preliminarmente osservato che il motivo, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, non è inammissibile, avendo i sig.ri Mastrodomenico e Silveri tempestivamente allegato, in sede di arbitrato, i fatti che oggi essi pongono alla base dell'intestato motivo.

Il motivo risulta tuttavia infondato nel merito, in quanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale Arbitrale, il caso di specie non è disciplinato dall'art. 75, primo comma, c.p.p.

Invero, l'unica norma prevista dal legislatore in relazione al caso di simultanea pendenza di un procedimento penale a carico di una delle parti dell'arbitrato è l'art. 819-bis c.p.c., rubricato "Sospensione del procedimento arbitrale", il quale richiama, però (per quanto qui rileva), quali ipotesi tassative di sospensione soltanto i casi di cui al terzo comma del citato art. 75 c.p.p.

Il procedimento arbitrale può pertanto essere sospeso, in caso di identità di soggetti e corrispondenza tra il fatto posto alla base del procedimento penale e quello dedotto in sede arbitrale, se la domanda restitutoria o risarcitoria è proposta avanti agli arbitri in un momento successivo rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale oppure rispetto alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, in forza del combinato disposto degli artt. 819-bis c.p.c. e 75, terzo comma, c.p.p.

Al di fuori di queste due ipotesi, tra l'azione proposta avanti al Tribunale Arbitrale e la domanda svolta per mezzo della

costituzione come parte civile nel processo penale vi è un rapporto di non interferenza, in virtù del generale principio di reciproca indipendenza dell'azione civile rispetto all'azione penale.

Come correttamente rilevato dal Tribunale Arbitrale, il caso di specie esula dalle ipotesi previste dall'art. 75, terzo comma, c.p.p., essendo la costituzione quale parte civile di ALPLA nel procedimento penale pendente a carico dei sig.ri Mastrodomenico e Silveri intervenuta in un momento successivo rispetto all'istituzione del procedimento arbitrale.

Inoltre, il presupposto giuridico per l'applicabilità del disposto in parola è la perfetta identità tra le due diverse azioni.

Affinché due azioni possano essere definite identiche (ossia, in realtà, una sola), occorre che siano identici tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi (in tal senso, *ex multis*, Cass. Civ. 7396/2003; Cass. Civ. S.U. 6538/2010, Cass. Civ. 7633/2012).

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Appello di Milano, il giudizio arbitrale è stato instaurato da Alpla Italia S.r.l. (in qualità di "compratore") nei confronti dei signori Carlo Mastrodomenico, Giuseppe Silveri e Patrizia Antonelli (in qualità di "venditori"); diversamente, in sede penale, l'azione civile è stata esercitata da Alpla Italia S.r.l. (quale "socio" di Plasco S.p.A.) nei confronti dei signori Carlo Mastrodomenico, Giuseppe Silveri, Vincenza Picano (ex CFO di Plasco) e Mohamad Ahmad Sabra (ex sistemista informatico di Plasco) nelle loro qualità di "amministratori, dirigenti e dipendenti" di Plasco. Peraltro e in ogni caso, pur risultando identico — nelle due azioni: penale e civile — il soggetto attivo (Alpla Italia S.r.l.), il soggetto passivo è parzialmente diverso; la Signora Antonelli, infatti, non è parte dell'azione penale, mentre i signori Vincenza Picano e Mohamad Ahmad Sabra non sono parti del presente giudizio e non sono mai stati parti del giudizio arbitrale, circostanza di per sé sufficiente ad

escludere l'applicabilità del disposto in parola.

Inoltre, passando agli elementi oggettivi dell'azione, con riferimento al *petitum*, in sede arbitrale ALPLA ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale dei "venditori" signori Mastrodomenico, Silveri e Antonelli derivante dalla violazione delle garanzie contrattuali e civilistiche prestate in favore di Alpla in forza della compravendita perfezionata tra le parti, con conseguente condanna degli stessi a tenere indenne e manlevata la società da ogni conseguenza pregiudizievole, danno, costo o altro onere derivanti dagli inadempimenti contestati.

Pertanto, la ragione giuridica (*causa petendi*) alla base del *petitum* è l'art. 1490 e ss. cod. civ. in combinato disposto con la clausola contrattuale di indennizzo di cui all'art. 4.4 del Contratto in forza della quale "*conformemente a quanto previsto dagli artt. 1476 e ss. cod. civ., e dunque per un anno dalla data del Closing, i Venditori saranno responsabili e terranno indenne e manlevata l'Acquirente e/o Plasco e/o Plasco Sud da ogni nuova passività, perdita, danno o altra conseguenza pregiudizievole attuale e/o potenziale a carico di Plasco e/o Plasco Sud e/o dell'Acquirente derivante e/o riconducibile a comportamenti fraudolenti, omissivi, dolosi ovvero caratterizzati da mala fede e/o colpa grave posti in essere, entro la data del Closing, dai Venditori e/o dagli Amministratori e/o dalle Società stesse, ovvero derivante dalla violazione di una o più delle garanzie indicate nei precedenti artt. 4.1 e 4.2*".

Conseguentemente, è fuor di dubbio che l'azione esercitata in sede arbitrale abbia natura squisitamente contrattuale.

Diversamente l'azione penale ha ad oggetto la condotta gestoria degli ex Amministratori/dipendenti che ha portato alla commissione dell'illecito, condotta chiaramente estranea all'arbitrato, come, peraltro, lamentato dagli stessi appellanti nel motivo di impugnazione.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

In sede penale l'oggetto giuridico è il ristoro anche dei danni morali e il titolo giuridico è l'art. 2043 cod. civ.

Deve, quindi, andare esente da censura la statuizione arbitrale, laddove afferma l'assenza di qualsivoglia identità — tanto dal punto di vista soggettivo, quanto oggettivo — tra le due diverse azioni oggetto di indagine.

Gli Arbitri potevano, dunque, liberamente conoscere, sia pure *incidenter tantum*, dell'esistenza delle circostanze, eventualmente coincidenti rispetto a quelle costituenti i fatti di reato contestati nel procedimento penale, ai fini della decisione della controversia loro deferita.

Per tali ragioni, il motivo non può trovare accoglimento.

Arbitrato e processo penale.

1. Una società di capitali si rendeva acquirente, da una pluralità di venditori, di tutte le azioni costituenti il capitale sociale di una società per azioni. Come d'uso, il contratto conteneva varie clausole, a tutela dell'acquirente, contenenti dichiarazioni e garanzie sulla consistenza economico-patrimoniale della società, le cui azioni erano oggetto di trasferimento; le garanzie erano assunte solidalmente da tutti i venditori. Realizzatesi circostanze che generavano pregiudizi patrimoniali alla consistenza economico patrimoniale della società venduta, l'acquirente promuoveva un giudizio arbitrale, sulla base della clausola contenuta nel contratto di compravendita delle partecipazioni, con il quale chiedeva ai venditori, in solido tra loro, di essere tenuto indenne da tali conseguenze pregiudizievoli.

Nel corso del giudizio arbitrale, ad istruttoria espletata, i convenuti davano atto di aver appreso che la società attrice si era costituita parte civile nel procedimento penale avviato contro due dei convenuti (*inter alia*) in qualità di ex amministratori della società, le cui partecipazioni erano oggetto del contratto di compravendita, affermando che con tale atto l'attrice avrebbe proposto le medesime domande devolute alla decisione del Tribunale arbitrale e chiedevano la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, ritenendo applicabile — anche all'arbitrato — il disposto dell'art. 75 c.p.p.¹

Attuato il contraddittorio su tale ultima istanza, la controversia andava in decisione.

¹ L'art. 75 c.p.p. dispone:

“1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.”

Sul tema A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, 918; A. CHILIBERTI - C. BRUSCO, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2017, *passim*; A. ANCeschi, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2012, *passim*; M. MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006, *passim*; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, *passim*; T. CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti la responsabilità civile da reato*, in A. GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, 516; nonché L.P. COMOGLIO,

Il Tribunale arbitrale, per quanto qui rileva, con lodo a maggioranza, respingeva la domanda di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p., ritenendo che:

(i) la fattispecie regolata dall'art. 75 c.p.p. non sarebbe stata applicabile, poiché non vi era la pendenza di un giudizio civile bensì di un procedimento arbitrale ed i rapporti tra arbitro e giudice non sarebbero improntati alla regola della litispendenza, prevista nel primo libro del codice civile, bensì al principio dell'autonomia degli arbitri rispetto alla cognizione del giudice ordinario, che dovrebbe trovare applicazione anche in rapporto ad un giudizio penale; e che

(ii) l'art. 75 c.p.p. trovi applicazione soltanto ove vi sia identità dell'azione esercitata, da declinarsi quale identità di oggetto e di soggetti, nel caso specifico mancante, poiché innanzi agli arbitri era esercitata un'azione contrattuale nei confronti dei convenuti quali venditori della partecipazione e innanzi al giudice penale era esercitata l'azione nei confronti soltanto di alcuni dei convenuti innanzi agli arbitri, facendo valere la loro eventuale responsabilità quali gestori della società. Vi sarebbe stata, dunque, diversità di persone (*rectius*, non perfetta sovrapponibilità), di *causae petendi* e possibili differenze di *petitum*.

Il lodo veniva impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Milano deducendone la nullità, sul punto in esame, ai sensi dell'art. 829, 1 co., n. 4 in relazione all'art. 75 c.p.p., ritenendo che quest'ultima norma non regoli soltanto i rapporti tra giudice civile e giudice penale, bensì, in senso più esteso, quelli tra azione civile e azione penale; veniva inoltre ribadito che le due azioni, basate sui medesimi fatti e volte ad ottenere il risarcimento del medesimo danno, avrebbero integrato gli estremi della medesima azione.

La Corte milanese, con la sentenza qui annotata, ha respinto l'impugnazione proposta e confermato, anche nel merito, il lodo arbitrale. La Corte meneghina sottolinea, innanzitutto, che l'unica norma che disciplina la simultanea pendenza di un procedimento penale a carico di una delle parti dell'arbitrato in corso è il primo comma dell'art. 819-bis c.p.c. dettato in tema di sospensione del giudizio arbitrale, che, a sua volta, richiama soltanto il terzo comma del citato art. 75 c.p.c.; all'infuori delle due ipotesi tassativamente ivi previste², non vi sarebbe interferenza tra l'azione proposta *apud arbitros* e quella svolta per mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale, in ragione del principio della reciproca indipendenza dell'azione civile rispetto a quella penale.

La Corte sottolinea altresì che l'identità tra le due azioni deve essere valutata alla stregua di pacifici principi da tempo affermati dalla Suprema Corte in tema di litispendenza e, dunque, di perfetta identità di soggetti e di corrispondenza tra il fatto posto a base del procedimento penale e quello dedotto in sede arbitrale; conclude evidenziando che, laddove questa identità manchi, non vi sarebbe rapporto di interferenza tra l'azione proposta innanzi al tribunale arbitrale e la domanda svolta per mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale.

L'azione civile nel processo penale e le strategie di tutela del diritto al risarcimento, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, II, 161 e ss.

² Le due ipotesi sono, come poc'anzi visto: (i) se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o (ii) dopo la sentenza penale di primo grado.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Nel caso in oggetto, conclude la Corte milanese, tale perfetta identità sarebbe assente, sia per il fatto che alcune delle parti del processo arbitrale non sarebbero coinvolte nel giudizio penale sia per il fatto che l'azione innanzi agli arbitri aveva ad oggetto una azione contrattuale fondata sull'art. 1490 c.c. (e sulle specifiche previsioni contrattuali sul punto), mentre l'azione penale aveva ad oggetto le condotte di alcuni di tali soggetti quali amministratori (a dire della Corte, chiaramente estranee all'arbitrato) e la richiesta risarcitoria conseguente.

2. La sentenza in commento affronta il problema del rapporto tra arbitrato e processo penale, che costituisce un vero e proprio *novum* nel panorama giurisprudenziale, mancando precedenti editi sul punto; anche in dottrina il problema non è mai stato affrontato, con l'unica esclusione di un recente commento pubblicato proprio in pendenza della lite della quale qui si parla ³.

Due sono i punti centrali della questione: il primo concerne l'ambito di applicazione dell'art. 75 c.p.p. e dunque se esso sia volto a disciplinare non solo i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, ma anche quelli tra giudizio penale e arbitrato e se, in tale ambito, trovi applicazione l'intera norma oppure il solo terzo comma, espressamente richiamato con riferimento all'eventuale sospensione del giudizio arbitrale; il secondo, la nozione di identità delle due azioni e, dunque, se essa debba essere intesa sulla base della elaborazione del principio di litispendenza ⁴ ovvero in modo, per così dire, più fluido, e dunque più esteso, in guisa tale da ricomprendervi tutte le situazioni, nelle quali, sulla base dei medesimi fatti, si chieda il medesimo *petitum* sostanziale e cioè la soddisfazione del medesimo interesse ⁵.

Prima di affrontare il tema, pare utile fissare alcuni punti preliminari che costituiscono, quanto meno a mio avviso, la premessa del discorso.

Sia il processo penale sia l'arbitrato sono stati profondamente modificati nel corso degli anni: il procedimento penale con la riforma del 1988 e l'arbitrato con quella del 2006. Per quanto qui rileva, a seguito della riforma del codice di procedura penale è venuto meno, quale regola generale, il principio della preminenza del giudizio (*i.e.*, del giudicato) penale rispetto a quello civile e vige il principio della autonomia dei due giudizi, che vede quale unica norma di regolazione dei rapporti l'art. 75 c.p.p., la cui rubrica recita *Rapporti tra azione civile e azione penale*. In sostanza, a decorrere da tale riforma il giudice civile può trattare e decidere una controversia sebbene sui medesimi fatti penda un giudizio penale senza alcun particolare vincolo ⁶ e con una espressa e limitata previsione di ipotesi di sospensione del processo civile per pregiudizialità penale. L'unico caso, nel quale il giudizio civile risarcitorio è subordinato a quello penale, dovendo essere sospeso in attesa della sua definizione, ricorre quando esso sia stato

³ VACCARELLA, *I rapporti tra arbitrato e processo penale*, in questa *Rivista*, 2020, fasc. 2, 231 e ss.

⁴ La Corte Suprema, a Sezioni Unite (con sentenza 18 marzo 2010 n. 6538) ha statuito che "è necessario che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (eadem res) oltre che di soggetti, e che l'identità suddetta venga accertata... esclusivamente alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: persone, petitum, causa petendi".

⁵ Così VACCARELLA, *op. cit.*, 236.

⁶ Gli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. completano e arricchiscono lo schema legislativo, circa l'efficacia della sentenza penale. In particolare, gli artt. 651 e 652 c.p.p., in merito al giudizio risarcitorio, introducono la possibilità di giungere a giudicati contraddittori.

promosso dopo la costituzione della parte civile o dopo una sentenza penale di primo grado (art. 75, 3° comma, c.p.p.)⁷.

Il primo comma dell'art. 75 c.p.p. prevede che l'esercizio in sede penale dell'azione civile risarcitoria comporti la rinuncia al giudizio civile; tuttavia, a seguito di un ampio e lungo dibattito, le Sezioni Unite penali della Suprema Corte sono giunte a chiarire che tale rinuncia non si identifica con l'istituto previsto dall'art. 306 c.p.c., essendo il richiamo a tale istituto privo di valore tecnico, poiché la norma regola, in realtà, la litispendenza, con la differenza che, rispetto alla disciplina civilistica, non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile preventivamente adito. Il trasferimento del giudizio civile nel processo penale non può essere inteso come prosecuzione del giudizio inizialmente avviato innanzi al giudice civile con conservazione degli effetti della domanda e non produce automaticamente estinzione del processo civile ma una mera improcedibilità⁸; è dunque chiaro — nel pensiero delle Sezioni Unite penali — che il riferimento, per l'applicabilità dell'istituto, è alla nozione di litispendenza, come interpretata dalle norme processualcivilistiche. Sicché costituisce presupposto necessario l'idea che l'azione da esercitarsi in un processo civile o in un processo penale sia la stessa e parimenti necessario è che essa sia dichiarata dal giudice, con una modalità in tutto analoga a quella che il codice di rito civile prevede per l'ipotesi che la medesima causa sia proposta innanzi a giudici (civili) diversi⁹.

Sempre secondo il pensiero del massimo consesso dei giudici penali, l'art. 75 c.p.p. punta ad evitare contrasti di giudicato qualora l'azione esercitata sia la stessa; e a me pare che si debba sottolineare che tale preoccupazione di evitare contrasti di giudicati sia — per definizione — residuale, poiché opera soltanto là ove prevista, essendo il principio generale accolto con la riforma del 1988 affatto diverso e contrario.

La riforma del 2006 ha, a sua volta, profondamente modificato il procedimento arbitrale, introducendo, sempre per quanto qui rileva, due principi: l'equivalenza tra lodo e sentenza e l'autonomia del giudizio innanzi agli arbitri nei rapporti con l'eventuale giudizio pendente innanzi al giudice civile, secondo il principio comunemente noto come quello delle vie parallele. Anche in questo caso gli arbitri possono decidere una lite, sebbene sia pendente altro giudizio sui medesimi fatti e diritti innanzi al giudice civile; ed anche in questo caso le ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale sono confinate in un ambito di residualità, disciplinato dall'art. 819-bis c.p.c.¹⁰.

⁷ Sul punto ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2001, *passim*.

⁸ Cass. pen., S.U., 5 aprile 2013, in *Arch. pen.*, 2014, n. 3, 1 e ss, con nota di ZUMPARO, *Le Sezioni unite si pronunciano sulla rinuncia agli atti del giudizio civile per "trasferimento" dell'azione civile nel processo penale*, al quale si rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici e per l'analisi dell'evoluzione del dibattito; sul punto cfr. anche TRISORIO LIUZZI, in nota a Cass., 9 giugno 1998, n. 5772, in *Foro it.*, 1999, 961, secondo il quale il trasferimento dell'azione darebbe luogo ad estinzione del giudizio civile operante di diritto e rilevabile d'ufficio, senza che necessiti una formale rinuncia dell'attore e una accettazione delle altre parti costituite.

⁹ ZUMPARO, *op. cit.*, 6 e nota 12.

¹⁰ L'art. 819 bis c.p.c. così dispone: *Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:*

1) *quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria; (omissis).*

CORTE D'APPELLO DI MILANO

In entrambi i procedimenti, arbitrale e civile, le ipotesi di sospensione per contemporanea pendenza di altro procedimento (in un caso, quello arbitrale, innanzi al giudice civile, e nell'altro, quello civile, innanzi al giudice penale) sono, per opinione comune, considerate di stretta interpretazione in virtù della loro natura di norme eccezionali¹¹.

La profonda diversità dei principi sottesi alle due riforme appena ricordate con quanto sino ad allora predicato ha l'evidente significato di una rottura rispetto al passato; impone così di affrontare il problema in modo diverso e per così dire libero dalle precedenti interpretazioni e soluzioni comunemente condivise.

3. Il secondo tema prima evidenziato pare, nel caso oggetto di decisione, di più semplice soluzione; e dico subito che la soluzione recepita nella sentenza qui annotata merita, a mio avviso, piena condivisione.

La domanda proposta innanzi agli arbitri aveva ad oggetto la pretesa risarcitoria derivante da sopravvenienze passive o minusvalenze di attivo in rapporto alle assunzioni e dichiarazioni contenute in un contratto di compravendita di partecipazioni societarie; la pretesa si fondava, dunque, sul complesso di norme che governano il contratto di compravendita, integrate, come d'uso, da articolate pattuizioni contrattuali; è in base a queste ultime che si delimita l'ambito della garanzia contrattualmente concessa e, sovente, anche i termini e le modalità, in base ai quali la pretesa risarcitoria deve essere esercitata.

Il giudizio penale, nel quale la società, acquirente delle azioni e che aveva dato corso al procedimento arbitrale, si era costituita parte civile aveva ad oggetto condotte e fatti posti in essere da alcuni dei convenuti nella qualità di amministratori; in sostanza, la contestazione aveva ad oggetto condotte penalmente rilevanti, per effetto delle quali si sarebbe generato il danno, del quale si chiedeva il risarcimento con la costituzione di parte civile¹².

Pur tralasciando il non irrilevante profilo della non perfetta identità delle parti nei

¹¹ Così per tutte Cass., Sez. Unite, 21 maggio 2019, n. 13661, in *Pluris*, che ha deciso: *in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652, e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato. Sul punto cfr. anche TRISORIO LIUZZI, Sospensione del processo (dir. proc. civ.), in *Treccani online*; da ultimo, ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, Bologna, 2016, 358 e ss.; DANOVI, *L'arbitrato. Una giurisdizione su misura*, Milano, 2020, 245 e ss. e 290; ID., *La pregiudizialità nel giudizio arbitrale*, in *Arbitrato*, diretto da Rubino Sammartano, 671 e ss.; TRISORIO LIUZZI, *Questioni pregiudiziali e sospensione del giudizio arbitrale*, in *Sull'arbitrato*, a cura di Auletta, Califano, Della Pietra, Rascio, 835; SALVANESCHI, *Arbitrato*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2014, 660 e ss.; ZUMPARO, sub Art. 819-bis, in *Arbitrato*, a cura di Briguglio e Capponi, 865. Sul punto anche MENCHINI e MOTTO, sub Art. 819-bis, in *La nuova disciplina dell'arbitrato*, a cura di Menchini, 331.*

¹² Non si vuole qui prendere in esame il diverso tema, assai controverso, di stretta natura sostanziale, se la disciplina dell'art. 185 c.p. e quella dell'art. 2043 c.c. siano perfettamente sovrapponibili, poiché anche assumendo di condividere la risposta positiva, non

due giudizi¹³, poiché alcune delle parti del processo arbitrale tali non erano nel giudizio penale¹⁴, a me pare evidente che non vi sia alcuna identità tra i due giudizi; il primo (quello innanzi agli arbitri) ha fonte nel contratto di compravendita della partecipazione, all'interno del quale si rinvengono le norme che governano e integrano la responsabilità contrattuale del venditore prevista dal codice civile e che sovente dettano una precisa ed analitica previsione dell'ambito dei fatti oggetto di garanzia nonché precisi limiti monetari (*i.e.* quantitativi), entro i quali detta responsabilità può essere fatta valere. La garanzia era stata rilasciata in qualità di venditori (e nel caso specifico in via solidale tra loro) e dunque a prescindere dal rilievo che i venditori (o taluno di essi) avessero anche ricoperto la carica di amministratore della società; la garanzia concessa era uguale tra questi soggetti, senza tenere in alcun conto, appunto, l'eventuale diversità di ruoli, se mero socio o socio-amministratore. Inoltre, in quest'ambito rilevavano i fatti e le condotte che erano stati oggetto di garanzia da parte dei venditori, senza che avesse alcun rilievo se taluni di quei fatti conseguissero o non conseguissero a condotte che potenzialmente potessero integrare una ipotesi di reato¹⁵.

Il processo penale, nel caso in esame successivamente avviato, aveva, invece, ad oggetto le condotte delittuose degli amministratori; non tutte, dunque, le condotte integranti atti di *mala gestio*, ma soltanto quelle che integrassero anche un'ipotesi di

muterebbe la soluzione del caso specifico; sul tema, per un primo esame, cfr. ZENO ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, 77 e ss.; ZUMPARO, *Rapporti*, cit., 202.

¹³ È infatti noto che la Suprema Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 13661 del 21 maggio 2019, citata alla nota 11 che precede, ha deciso che, attesa la sussistenza nel caso di specie di un cumulo soggettivo, la sospensione non è giustificata poiché l'art. 75, comma 3, c.p.p. non si riferisce al cumulo soggettivo, bensì a cause tra singole parti e quindi non si applica nel caso di litisconsorzio facoltativo, in quello di litisconsorzio necessario e nel caso siano stati citati quali responsabili civili nel processo penale alcuni o tutti i coobbligati. La *ratio* coincide con la volontà di garantire l'autonomia di giudizi evitando esiti difformi dei giudicati. La Corte di Cassazione conclude osservando che, qualora dovesse ritenersi applicabile la sospensione *ex art.* 75, comma 3, c.p.p., sarebbe inevitabilmente sacrificato, stante la non coincidenza dei soggetti coinvolti nei differenti processi, il diritto delle parti coinvolte alla rapida definizione delle loro posizioni nei differenti giudizi instaurati e ciò creerebbe un insanabile contrasto con il principio di ragionevole durata del processo garantito sia a livello costituzionale che a livello sovranazionale (sul punto cfr. anche Cass., ord. 26 gennaio 2019, n. 1862; Cass., ord. 13 marzo 2009, n. 6185; giova anche sottolineare che la Corte Suprema richiama le pronunce della Corte Costituzionale che si sono espresse per un *favor separationis* dei giudizi, incoraggiando il danneggiato a fare valere le proprie pretese in sede civile, così C. Cost., 29 gennaio 2015 n. 12 e ivi ulteriori riferimenti ai precedenti della Corte). Il principio, è giusto sottolinearlo, vale anche per le ipotesi di litisconsorzio facoltativo.

¹⁴ Emerge infatti che dei tre venditori due soltanto avevano ricoperto la carica di amministratori della società le cui azioni erano state oggetto del contratto di compravendita e in tale qualità soggetti del processo penale, nel quale erano coinvolti anche due ulteriori soggetti del tutto estranei al giudizio arbitrale.

¹⁵ Di diverso avviso è VACCARELLA, *op. cit.*, p. 235, secondo il quale la qualificazione giuridica della *causa petendi* sarebbe irrilevante ai fini della identificazione dell'azione civile proposta dapprima in sede penale e poi trasferita innanzi agli arbitri, essendo decisivo il solo nucleo fattuale comune alle due azioni; ad avviso di questo autore l'art. 819-bis, n. 1, c.p.c. darebbe per scontato che la natura contrattuale della controversia poi introdotta, grazie alla convenzione di arbitrato, davanti agli arbitri sia irrilevante al fine di qualificare come "stessa controversia" quella previamente proposta in sede penale con la costituzione di parte civile.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

reato; un perimetro ben diverso e, probabilmente, più ristretto di quello dedotto in sede arbitrale.

Pare dunque a me evidente che i due giudizi, quello arbitrale e quello penale, nei quali erano dedotti diritti etero determinati, avessero un oggetto affatto diverso; anche accedendo, *disputandi gratia*, all'impostazione di recente sostenuta, proprio (anche) in commento alla decisione arbitrale poi confermata in sede di gravame con la sentenza qui annotata¹⁶, favorevole ad un'interpretazione ampia della fattispecie¹⁷, il bene della vita e, dunque, l'interesse sostanziale del quale si chiedeva tutela, risulta assai diverso. Nel primo caso, l'interesse tutelato è costituito dalla violazione dei patti contrattuali assunti, nel loro ambito e nei loro limiti, da parte degli acquirenti nei confronti dei venditori; nel secondo caso, è la violazione dei precetti penali (e il conseguente danno subito) per tutte (e solo) le ipotesi di condotte di *mala gestio* compiute dai soli amministratori e in tale qualità¹⁸, che avessero violato non solo tutto il coacervo di norme civilistiche che governano il buon operare degli amministratori, ma anche quelle penali¹⁹.

¹⁶ VACCARELLA, *op. cit.*, 236.

¹⁷ Sebbene non indicata pare che questo autore si richiami ad una nozione più fluida di litispendenza, probabilmente simile a quella di *lis pendens*, sulla quale è noto che la Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni (Cfr. in particolare Gasser v. Misat, Case C-116/02, decisa dalla Corte di Giustizia con sentenza consultabile in eur-lex.europa.eu/legal-content; sul tema tra i molti cfr. Jonas STEINLE and Evan VASILIADES, *The Enforcement of Jurisdiction Agreements under the Brussels I Regulation: Reconsidering the Principle of Party Autonomy Journal of Private International Law* 2010, 6, 565, 571). Secondo i giudici europei vi è *lis pendens* quando i due giudizi pendono tra le stesse parti ed hanno la medesima *cause of action* (per tutti si veda anche la nota controversia Gubisch Maschinenfabrik v. Palumbo, Case 144/86, 8 dicembre 1987, decisa dalla Corte di Giustizia con sentenza consultabile in eur-lex.europa.eu/legal-content).

¹⁸ Ciò esclude che il processo penale potesse vedere coinvolti, quali soggetti responsabili ai sensi dell'art. 185, 2 co., c.p. e dell'art. 74 c.p.p., le altre parti del giudizio arbitrale, poiché il socio non deve rispondere del fatto commesso dall'amministratore. Sul tema del coinvolgimento del responsabile civile nel processo penale cfr. per tutti, MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in Spangher (a cura di) *Trattato di procedura penale*, I, Torino, 2009, 609; COVINO, *Danno e reato. Restituzioni e risarcimento nel nuovo processo penale. Proponibilità dell'azione di danno non patrimoniale nelle fattispecie: estinzione del reato per amnistia, morte del reo, carenza di querela e prescrizione*, Torino, 1997, 95 e ss.; DASSANO, *L'azione civile da reato. Il danno da reato. Profili sostanziali e processuali*, Torino, 1992, 8; ma anche ZUMPANO, *Rapporti*, cit., 201.

¹⁹ Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6538, in *Pluris*, afferma "dalla disciplina del codice di procedura penale si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell'uno e dell'altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione; e quindi alla regola della completa autonomia e separazione del giudizio civile anche da quello penale pregiudiziale, non offrendo l'ordinamento altro mezzo preventivo di coordinamento dei due giudizi all'infuori di quello previsto dall'art. 75 c.p.p., relativamente ai giudizi risarcitori e restitutori; con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e del giudizio penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare in modo autonomo i fatti e la responsabilità (cfr. Cass. 14.3.2002, n. 3753).

Questa disposizione disciplina nel comma 1, che riproduce sostanzialmente l'art. 24 del codice previgente, l'ipotesi in cui l'azione civile è proposta prima della costituzione di parte civile e, nel comma 3, quella in cui è proposta dopo: nella prima ipotesi prevede la facoltà di trasferire

A ciò si aggiunga che pare ovvio osservare che i due giudizi (limitatamente alla pretesa civilistico-risarcitoria) avrebbero potuto (e potrebbero, in sede di ulteriore gravame) avere esiti affatto diversi, poiché ben si potrebbe avere l'accoglimento dell'uno in presenza della reiezione dell'altro per una molteplicità di ragioni credo evidenti a tutti o, comunque, un diverso esito in punto *quantum* risarcibile.

In conclusione: la sentenza in commento merita condivisione nella parte nella quale nega che vi fosse spazio per ritenere sussistente l'identità tra i due giudizi e afferma che, nel caso concreto, non fosse applicabile il disposto dell'art. 75 c.p.c., che presuppone la perfetta identità — secondo i principi che governano la litispendenza — tra la pretesa pendente *apud arbitros* e quella fatta valere nel processo penale con la costituzione di parte civile ²⁰.

l'azione civile in sede penale con il corollario che l'esercizio della facoltà comporta, in deroga al principio regolatore della litispendenza — cioè quello della prevenzione — rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile a preservazione dell'esigenza che non restino pendenti due giudizi identici; sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte (Cass. 317/2009). Mentre alla seconda ipotesi, ravvisata come eccezione in casi particolari, collega la sospensione necessaria del giudizio civile, considerando quindi quale regola generale non più la sospensione suddetta per la pendenza di quello penale, bensì la separazione dei due giudizi e l'autonoma prosecuzione di essi (Cass. 6185/2009; 13544/2006; 3753/2002). Per l'applicazione dell'una o dell'altra disposizione, è tuttavia necessario che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (eadem res) oltre che di soggetti; che l'identità suddetta venga accertata non in base alla loro funzione ultima, ovvero al risultato concreto che l'attore intendeva trarre, bensì esclusivamente alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: persone, petitum, causa petendi.

Nel caso in esame, invece il giudice di merito ha accertato che le due azioni si fondano su presupposti diversi e perseguono finalità egualmente differenti. E le Sezioni Unite devono aggiungere che la loro causa petendi è addirittura opposta in quanto quella dell'azione risarcitoria è necessariamente fondata su di un fatto illecito-reato, nel caso ravvisato nella bancarotta fraudolenta di cui si è detto; mentre in tutte le ipotesi contemplate dalla L. Fall., artt. 64 e 67, l'atto contro cui l'azione è indirizzata è lecito, valido ed efficace, e perde effetto — anche se al disponente ed al beneficiario non si possa rimproverare alcunché — solo a seguito della pronuncia di revoca. Egualmente diverso è il petitum delle due azioni, che in quella risarcitoria è rivolto a conseguire la reintegrazione del patrimonio del soggetto depauperato dall'illecito mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario o tantundem del pregiudizio subito; mentre nella fattispecie di cui alla L. Fall., art. 64, ha per oggetto la sanzione di inefficacia del pagamento eseguito dal solvens (Cass. 1831/2001; 6929/1983; 3854/1980) e la restituzione della somma pagata assume carattere strumentale al fine della ricostituzione della massa fallimentare nella consistenza originaria.

A maggior ragione non è poi censurabile la sentenza impugnata per aver escluso la sospensione del presente giudizio ex art. 75 c.p.c., comma 3, in quanto proposto dopo che la stessa Curatela si era costituita parte civile nei confronti dello S. e dei coimputati (19 novembre 1986): difettandone anche il presupposto logico-giuridico dell'identità soggettiva tra i due procedimenti dato che quello in esame è rivolto esclusivamente nei confronti della Banca.

²⁰ Cass., ord., 15 luglio 2019, n. 18918, in *Pluris*, afferma "in base all'attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in

CORTE D'APPELLO DI MILANO

4. Più complesso è l'altro profilo affrontato, in modo sintetico (probabilmente in ragione della precedente *ratio decidendi*, assorbente), dalla sentenza annotata (e, prima, dal lodo arbitrale in quella sede impugnato ai sensi dell'art. 829, 1 co., n. 4, c.p.c.): se l'art. 75 c.p.p. sia volto a disciplinare non solo i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, ma anche quelli tra giudizio penale e arbitrato e se trovi applicazione l'intera norma ovvero il solo terzo comma espressamente richiamato.

La norma in questione prevede che l'azione civile già proposta innanzi al giudice civile possa essere trasferita nel processo penale sino a quando, nel processo civile, sia stata pronunciata una sentenza di merito anche non passata in giudicato; e prosegue prevedendo che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporti “rinuncia” agli atti del processo civile e, dunque, la sua estinzione²¹.

Le norme che governano il giudizio arbitrale (*i.e.*, l'art. 819-*bis*, 1 co., n. 1. c.p.c.), però, richiamano il solo terzo comma dell'art. 75 c.p.p., che impone agli arbitri di sospendere il procedimento arbitrale qualora una domanda risarcitoria o restitutoria per gli stessi fatti sia proposta dopo la costituzione di parte civile (o la sentenza penale di primo grado)²²; in alcuna parte degli articoli del codice di rito che disciplinano il giudizio arbitrale vi è un richiamo ad altri commi dell'art. 75 c.p.p. e in particolare al primo. Il legislatore, dunque, si è interessato del rapporto tra arbitrato e giudizio penale unicamente sotto il profilo della possibile sospensione del primo, equiparandolo — a questo fine — al giudizio innanzi al giudice civile.

La questione che si pone è dunque se tale disciplina sia esaustiva dei rapporti tra arbitrato e processo penale ovvero se essa possa essere ampliata in via analogica, ritenendo applicabili anche gli altri due commi dell'art. 75 c.p.p., con una completa

324

sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018).

Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono l'art. 295 c.p.c., l'art. 654 c.p.p. e l'art. 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegli un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017)”.

²¹ Sul punto si ricordi però quanto ricordato prima, al par. 2 e alla nota 8.

²² Su questa norma, in aggiunta agli autori già ricordati alla nota 9 che precede, cfr. G.F. RICCI, sub *Art. 819-bis.*, in *Arbitrato*, Commentario diretto da Carpi, Bologna, 2018, 606, il quale propone una lettura assai restrittiva, secondo la quale l'articolo *plus dixit quam voluit*, poiché la sospensione arbitrale potrebbe aversi solo nel secondo dei casi previsti, vale a dire quando l'arbitrato è iniziato dopo la sentenza penale di primo grado, poiché — secondo l'autore — non potrebbe certo verificarsi la prima ipotesi, in quanto, se la controversia civile è oggetto di convenzione di arbitrato, l'azione civile non può essere proposta di fronte al giudice togato neppure in sede di costituzione di parte civile.

equiparazione del rapporto a quello tra il giudizio pendente innanzi al giudice civile e quello innanzi al giudice penale ²³.

È noto che la Corte Costituzionale, a più riprese, ha dichiarato la prevalenza del valore della speditezza e sollecita definizione del processo penale, lanciando moniti volti a scoraggiare la proposizione dell'azione civile nel processo penale per un *favor separationis* ²⁴. Ed è parimenti noto che la natura derogatoria dell'art. 75 c.p.p. rispetto al principio generale della separazione e indipendenza dei giudizi impone una sua lettura restrittiva ²⁵.

Al tempo stesso, il legislatore ha chiarito di non interessarsi al problema derivante dall'eventuale pendenza di una (stessa) lite innanzi agli arbitri e al giudice civile, da un lato circoscrivendo le ipotesi (eccezionali) di sospensione e, dall'altro, non regolando in alcun modo l'eventualità di decisioni contrastanti.

È dunque chiara la volontà del legislatore: ciascun giudizio deve procedere speditamente ed autonomamente, senza che eventuali interferenze possano consentire ritardi; da un lato, dunque, il giudizio civile è (quasi) del tutto privo di vincoli in ragione della pendenza di un processo penale sui medesimi fatti; dall'altro, il giudizio arbitrale è, a sua volta, (quasi) del tutto privo di vincoli in ragione della pendenza di un giudizio civile non solo sui medesimi fatti, ma anche sulla medesima domanda.

Se questi sono, come sono, i principi fondamentali, è chiaro che qualunque norma che vi deroghi è, per sua natura, eccezionale e come tale di stretta interpretazione. Il *favor* per il giudizio arbitrale impresso dalla riforma del 2006 è a tutti chiaro; parimenti chiaro è il *favor* per la separatezza del giudizio civile da quello penale. Sicché in sede arbitrale trova applicazione il solo primo comma dell'art. 75 c.p.p. in tema di eventuale sospensione del giudizio, senza che vi possa essere spazio per una applicazione, in via analogica, degli ulteriori due commi, che così — per espresso dato positivo — troveranno applicazione soltanto in caso di contemporanea pendenza di un giudizio sul medesimo fatto e tra le stesse parti innanzi al giudice civile e a quello penale.

Si è di recente sostenuto ²⁶ che il trasferimento alla sede civile dell'azione civile esercitata nel giudizio penale è compiutamente disciplinato, sicché l'inverso caso dovrebbe trovare identica regolamentazione nelle norme e non dovrebbe essere rimesso al generale principio dell'autonomia dell'arbitrato. Si sostiene così che l'art. 819-bis, n. 1, c.p.c. richiamerebbe "implicitamente" anche il secondo comma dell'art. 75 c.p.p. e che sarebbe irrazionale una disciplina limitativa del richiamo al solo primo comma, poiché la norma del codice di rito penale sarebbe inserita in un sistema, nel quale sarebbe ancor'oggi in vigore — sia pure con eccezioni — il principio della soggezione del giudizio civile al giudicato penale.

²³ In questi termini VACCARELLA, *op. cit.*, 233, il quale assume che "l'art. 75 c.p.p. si applichi indiscutibilmente ed integralmente all'arbitrato".

²⁴ Cost. 29 gennaio 2016, n. 12, in *Pluris*, che ha affermato "è reiterato, nella giurisprudenza della Corte, il rilievo che "l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile", essendo "prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo" (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015).

²⁵ Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6538, cit.; Cass., ord., 15 luglio 2019, n. 18918, cit.

²⁶ Il riferimento è sempre allo scritto di VACCARELLA, *op. cit.*, in varie parti del testo.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Questa proposta interpretativa si scontra, in modo frontale, con i principi prima messi in evidenza; interpreta la norma in via estensiva, in contrasto con la sua natura eccezionale; si pone in contrasto con il principio di piena autonomia dell'arbitrato, espressamente voluto dal legislatore; assume che ancor'oggi vi sarebbe nel nostro ordinamento il principio della soggezione del giudizio civile al giudicato penale, il che — come si è visto — non è, se non in casi eccezionali.

La scelta complessiva del legislatore è (forse) criticabile, ma certo non irrazionale, poiché consegue in via diretta a precise opzioni; si può discutere se sia il caso di modificare la norma, ma al momento non mi pare possibile una diversa interpretazione.

GUIDO CANALE